



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBRAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 7 DEL 20.02.2012

Art.1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.LL.SS. 27/07/1934 e s.m.i., al D.P.R. 10/09/1990, n.285 e s.m.i., la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, il DM del 30/03/1998 la Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, la L. 28/02/2001 n. 26 e s.m.i. e la L. 30/03/2001 n. 130 e s.m.i., e DPR 15/07/2003 n. 254 i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria.

Art.2

Competenze

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune in qualità di Autorità Sanitaria Locale.

Le attività di autorizzazione, non riservate dalla Legge al Sindaco od altri organi, si intendono di competenza del Responsabile di Settore/ Servizio, secondo la strutturazione della dotazione organica dell'Ente.

Art.3

Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie di cui al R.D. 27 luglio 1934, n 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

Cimitero di Casole d'Elsa ;
Cimitero di Pievescola (Cimitero di Frazione);
Cimitero di Mensano (Cimitero di Frazione);
Cimitero di Monteguidi (Cimitero di Frazione);
Cimitero di Santa Fiora (Cimitero di Frazione);
Cimitero di Pusciano (Cimitero di Frazione);
Cimitero di Gallena (Cimitero di Frazione);

Altri cimiteri presenti su territorio non oggetto di seppellimenti

Cimitero di San Regolo (Cimitero di Frazione);
Cimitero di Lucciana (Cimitero di Frazione);
Cimitero della Selva(Cimitero di Frazione);
Cimitero di Pietralata (Cimitero di Frazione).
Cimitero di Marmoraia (Cimitero di Frazione);

Art. 4

Ammissione nei cimiteri comunali

Nei cimiteri siti nelle frazioni di Pievescola, Mensano, Monteguidi, Santa Fiora, Pusciano e Gallena, sono di preferenza accolte, compatibilmente con la ricettività dei suddetti, le salme delle persone che avevano al momento della morte la propria residenza nei rispettivi territori, o che vi erano nate, o che risultavano avervi avuto la residenza, o comunque membri di famiglie dei concessionari, nei cimiteri, di sepolture private o di famiglia.

Art. 5

Trasporti

I trasporti funebri sono effettuati, salvo comprovate esigenze e comunque dietro emanazione di apposita ordinanza sindacale, solo nei giorni feriali e non oltre le ore 16,00 pomeridiane nei mesi invernali (ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo) e non oltre le ore 18,00 pomeridiane nei mesi estivi (aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre).

Art. 6

Inumazione

Le sepolture private per inumazione hanno durata ordinaria di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente.

Art. 7

Tumulazione

Le sepolture private di feretri, cassette resti o urne cinerarie in loculi per tumulazione hanno durata ordinaria di 50 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate con concessione.

Art. 8

Rinuncia a concessione a tempo determinato

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessioni di sepoltura individuale a tempo determinato .

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla successione, rinuncianti, il rimborso di una somma rapportata agli anni residui dalla scadenza della concessione, relativa alla tariffa in vigore al momento della rinuncia. In tale rapporto non sono da conteggiare le frazioni di anno.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni.

E' altresì facoltà del richiedente addivenire alla stipula di una nuova concessione, per lo stesso loculo, corrispondendo al comune l'importo relativo alla differenza tra la durata massima e gli anni residui di vigenza della precedente concessione.

Art. 9

Norma di rinvio

Per quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente in materia.